



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in persona dei magistrati:

dr.ssa Gabriella Ratti	Presidente
dr. Enrico Astuni	Giudice
dr. Ludovico Sburlati	Giudice rel.

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nella causa civile Nrg 22662/2017 promossa da:

Adriano Cirillo, elettivamente domiciliato in Torino, c.so Francia 23, presso lo studio dell'avv. Giulio Pellegrino, che lo rappresenta e difende per delega in atti;
attore;

CONTRO

Luca Col (residente in Vaie, vicolo Superiore 5) e **Dimensione Vegana Srl** (con sede in Torino, via Artisti 2), rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele Fuiano per delega in atti;
convenuti.

Oggetto: scioglimento di società e nomina di liquidatore.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Attore: "... NEL MERITO:



a. Dichiarare intervenute le cause di scioglimento della società a responsabilità limitata Dimensione Vegana prevista dall'art. 2484 nn. 2, 3 e 4 e, per l'effetto, pronunciare decreto di scioglimento, ordinandone l'iscrizione di cui agli artt. 2484, III comma e 2485 c.c.;

b. Nominare un liquidatore, ai sensi dell'art. 2487, II comma, c.c., individuandolo al di fuori della compagine sociale;

IN SUBORDINE:

c. Dichiarare sussistente il diritto del sig. Cirillo di recedere dalla società, ai sensi, con le modalità e nei termini di cui all'art. 2473 c.c.;

LE SPESE:

Con vittoria di spese e competenze di causa, spese 15% a forfait, IVA, CPA e successive occorrenze, come per legge”;

Convenuti: “In via preliminare e nel merito:

rigettare le domande attore per intervenuta cessazione della materia del contendere e per i motivi di cui in diritto con riserva di azione personale del Col Luca per eventuali danni subiti dal comportamento del signor Cirillo Adriano.

Con Vittoria di spese e di onorari oltre il 15% di spese forfettarie”

MOTIVAZIONE

La presente controversia ha a oggetto la domanda con cui il Cirillo, socio al 25% della Dimensione Vegana Srl, ha chiesto che sia accertata la sussistenza delle cause di scioglimento di tale società di cui all'art. 2484 c. 1 n. 2, 3 e 4 Cc e che sia di conseguenza nominato un liquidatore della stessa, individuato al di fuori della compagine sociale. In subordine, ha chiesto che venga accertato il suo diritto a recedere dal rapporto societario.

Le parti convenute hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, in quanto la Dimensione Vegana Srl sarebbe già stata messa in liquidazione per effetto della delibera assembleare del 19/12/2017 (doc. C fasc. conv.).

In senso contrario, va evidenziato che, avendo il Cirillo contestato di essere stato convocato a tale assemblea e non essendo stata fornita la prova

della convocazione da parte dei convenuti, deve accertarsi la nullità della citata delibera ex art. 2479 ter c.c. in quanto assunta “in assenza assoluta di informazione”.

Che non possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere discende poi anche dalla circostanza che nel corso dell'udienza del 26/06/2018 il difensore dei convenuti ha negato che la società sia stata messa in liquidazione e dal fatto che dalla visura relativa alla Dimensione Vegana Srl al 14/03/2018 (doc. 19 fasc. att.) risulta lo stato di attività della società.

Né può considerarsi decisivo in senso contrario il doc. 1, prodotto dai convenuti in sede di deposito della comparsa conclusionale, dal quale sembra risultare la presentazione al registro delle imprese in data 04/01/2019 della denuncia di scioglimento della Dimensione Vegana Srl. Di tale documento, infatti, non può tenersi conto ai fini della decisione, trattandosi di produzione tardiva e vista la contestazione dell'effettiva messa in liquidazione della società da parte dell'attore nella sua memoria di replica depositata il 30/01/2019.

Ciò posto, la prima domanda attorea deve essere accolta, in quanto risulta accertata la sussistenza della causa di scioglimento della società di cui all'art. 2484 c. 1 n. 2 Cc.

Va infatti rilevato che le circostanze allegare dall'attore a dimostrazione della sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale da parte della società (l'indisponibilità di un locale dove esercitare l'attività d'impresa e degli strumenti a tal fine necessari e la chiusura dei finanziamenti da parte del ceto bancario) non sono state contestate dai convenuti e devono quindi ritenersi provate ex art. 115 c. 1 Cpc.

A ciò va aggiunto che nella deliberazione del 19/12/2017, di cui si è in precedenza affermata la nullità, Luca Col, quale unico partecipante all'assemblea, ha comunque dato atto che *“sussiste una causa di scioglimento della società ... perché la società non ha più un locale dove esercitare e nessun bene da adoperare essendo stati tutti ceduti per pagare i debiti o rubati, e pertanto si rende necessario provvedere al relativo accertamento ... e pertanto di porre in liquidazione la società”* (doc. C fasc. conv.).

Rispetto allo scioglimento della società, le considerazioni che precedono assorbono le altre questioni trattate dalle parti, relative alle cause di



scioglimento di cui all'art. 2484 c. 1 n. 3 e 4 Cc. Risulta parimenti assorbita la domanda subordinata, con cui l'attore ha chiesto l'accertamento del suo diritto a recedere dal rapporto societario.

Quanto alla seconda domanda del Cirillo, con cui si chiede la nomina di un liquidatore estraneo alla compagine sociale, la stessa deve essere invece respinta.

Ai sensi dell'art. 2487 c. 2 Cc, verificatasi una causa di scioglimento della società, la nomina del liquidatore può essere effettuata dal Tribunale soltanto alla condizione che l'assemblea, convocata dagli amministratori o, in subordine, dal Tribunale, non abbia provveduto al riguardo.

Nel caso di specie, dunque, accertata la causa di scioglimento di cui all'art. 2484 c. 1 n. 2 Cc, spetta all'organo amministrativo convocare l'assemblea, affinché nomini uno o più liquidatori, stabilisca i poteri loro spettanti e i criteri in base ai quali dovrà svolgersi la liquidazione.

In tal senso, d'altra parte, risulta essersi orientata la giurisprudenza. Secondo la Corte di Appello di Bari, in particolare, il Tribunale, "nell'ipotesi in cui gli amministratori omettano di accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e di adottare immediatamente i provvedimenti consequenziali, può essere adito da soci, amministratori e sindaci, ma esclusivamente per l'accertamento della presenza di una causa di scioglimento; se successivamente alla declaratoria giudiziale della causa di scioglimento gli amministratori non provvedano a convocare l'assemblea (straordinaria) per l'adozione dei provvedimenti idonei a rimuovere la causa di scioglimento o per la nomina dei liquidatori, il secondo comma dell'art. 2487 c.c. prescrive che vi provveda il Tribunale su ricorso di soci, amministratori o sindaci; se infine l'assemblea, pur ritualmente convocata, non adottasse alcun provvedimento, omettendo tanto di rimuovere la causa di scioglimento che di nominare il o i liquidatori, sarà necessario ricorrere ancora al Tribunale, che provvederà con decreto alla nomina dei o del liquidatore ... Appare allora chiaro come il Tribunale ..., dopo aver legittimamente dichiarato la causa di scioglimento, abbia poi provveduto direttamente alla nomina del liquidatore, senza consentire alla società lo spatium deliberandi che le competeva per legge" (Corte d'Appello di Bari 06/09/2006).

Solo apparentemente in contrasto con l'orientamento illustrato si pongono le pronunce con cui il Tribunale, nell'accertare una causa di scioglimento della società, ha anche provveduto alla nomina del o dei liquidatori, posto che ciò è avvenuto nei soli casi in cui l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea non avrebbe consentito la sua proficua convocazione per la nomina dei liquidatori.

Si veda, in tal senso, quanto statuito dal Tribunale di Milano, che ha provveduto immediatamente alla nomina del liquidatore, con lo stesso provvedimento con cui ha accertato la sussistenza di una causa di scioglimento della società, in quanto "la partecipazione paritaria dei due gruppi di soci non sembra consentire una proficua convocazione dell'assemblea per la nomina dei liquidatori", osservando che "il caso concreto impone ... di privilegiare il principio di economia del giudizio, accogliendo la richiesta di nomina del liquidatore in sede di accertamento di una causa di scioglimento" (Tribunale di Milano 06/03/2014). In senso analogo si è espresso il Tribunale di Verona, che ha statuito che, nel solo caso in cui la causa di scioglimento consista nell'impossibilità di funzionamento dell'organo assembleare, "la ragionevole certezza dell'inerzia dell'assemblea nella nomina dei liquidatori induce a ritenere ammissibile la proposizione di un unico ricorso camerale finalizzato sia alla dichiarazione di scioglimento della società che alla nomina dei liquidatori, e ciò per evidenti ragioni di economia processuale" (Tribunale di Verona 2339/2006).

Nel caso di specie, al contrario, pur sussistendo una situazione di litigiosità fra i due soci della Dimensione Vegana Srl, le rispettive partecipazioni non sono di pari misura, in quanto il convenuto è socio di maggioranza con una quota pari al 75% del capitale sociale. Ne consegue che è da escludersi che sussista una impossibilità di funzionamento dell'assemblea tale da giustificare, già in questa sede, la nomina del liquidatore ad opera del Tribunale.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, si liquidano in € 4.836,00 per compenso (con riferimento ai 2/3 dei valori medi della tabella di riferimento) ed € 536,31 per spese, con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.



L'esito della controversia esclude l'applicazione dell'art. 96 c. 3 Cpc.

PQM

Definitivamente pronunciando,
respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,
dichiara sciolta la Dimensione Vegana Srl;
rigetta la domanda relativa alla nomina di un liquidatore proposta da
Adriano Cirillo nei confronti di Luca Col e della Dimensione Vegana Srl;
condanna Luca Col e la Dimensione Vegana Srl, in solido tra loro, a
rimborsare ad Adriano Cirillo le spese di lite, liquidate in € 4.836,00 per
compenso ed € 536,31 per spese, oltre rimborso spese forfettarie nella misura
del 15%, Cpa e Iva;

Torino, 22/02/2019 (secondo la composizione del collegio
dell'08/02/2019).

IL GIUDICE EST.
dr. Ludovico Sburlati

LA PRESIDENTE
dr.ssa Gabriella Ratti

Minuta redatta dal Mot dr. Rocco Cocilovo.